



# CITTÀ DI BAVENO

## **REGOLAMENTO DI ACCESSO ED UTILIZZO DELLA RAMPA DI ALAGGIO DEL PORTO TURISTICO COMUNALE DI BAVENO**

Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 22/04/2021

## **Articolo 1- Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di accesso alla rampa di alaggio del porto turistico comunale di Baveno oltre utilizzo all'area antistante, di seguito citata come "Area alaggio del porto turistico"

## **Articolo 2 – Ubicazione e destinazione d'uso**

1. Il porto turistico di Baveno è sito in Baveno - Foglio 21 Mapp. 331 (parte)- al chilometro 85+120 Della Strada Statale n° 33 del Sempione.

2. Il Comune gestisce il demanio lacuale e portuale ai fini della valorizzazione e dello sviluppo delle attività ivi esercitabili, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso del demanio stesso.

3. Costituiscono, in particolare, esigenze del pubblico uso del demanio la navigazione, la balneazione, la pesca, la passeggiata pedonale, l'attività ciclistica nonché l'accesso, la sosta e il transito lungo il demanio stesso. Sono da tutelare la libertà delle rotte per ogni tipo di navigazione, l'approdo, l'ormeggio (anche temporaneo), la fruizione e l'accesso lungo il demanio stesso, il deposito dei natanti e ogni altra attività di generale interesse collegata alla fruizione delle acque e della loro superficie.

## **Articolo 3 – Accesso al porto**

1. L'accesso pedonale al porto è libero.

2. L'accesso al porto per mezzo di veicoli è vietato. A tal fine l'area di accesso alla rampa di alaggio è delimitata da una barriera automatica controllata con sistema di apertura radiocomandata e lettura di chiave elettronica.

3. L'accesso veicolare è consentito solo nei limiti e con le modalità del presente regolamento.

4. L'area non è custodita, l'Amministrazione Comunale non risponde di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.

## **Articolo 4 - Soggetti aventi diritto**

1. L'accesso veicolare all'area di alaggio del porto turistico è consentita a chiunque ne faccia apposita richiesta motivata e corrisponda il canone di cui all'art 7 e solo per le seguenti finalità:

a) –carico/scarico merci ai fini, rispettivamente, di imbarco e sbarco delle stesse.

b) –interventi da effettuarsi sui natanti o imbarcazioni stazionanti nel Porto di Baveno in virtù di concessione di posto di ormeggio.

2) L'accesso all'area è sempre consentito in qualunque circostanza ai veicoli delle forze dell'ordine, ai veicoli di salvamento/emergenza (vigili del fuoco, 118, ecc.), ai fornitori servizi di pubblica utilità, ai veicoli del Comune.

3) La sosta all'interno dell'area non è consentita. E' ammesso lo stazionamento di n.1 veicolo alla volta solo per ragioni strettamente connesse al permesso ottenuto e limitatamente al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni necessarie di carico/scarico o altro e comunque, mai superiore ai 30 minuti.

## **Articolo 5 – Assegnazione dei permessi**

1. L'autorizzazione all'accesso veicolare all'area di alaggio del porto turistico avviene per mezzo di rilascio di apposito permesso subordinato alla presentazione di richiesta scritta all'Ufficio di Polizia Municipale cui è demandata l'istruttoria della domanda. L'esame delle istanze verrà effettuata in ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. La domanda deve recare l'esplicita motivazione della richiesta ed indicare il periodo di riferimento.

3. Il permesso avrà una durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo.

4. Il permesso è subordinato al pagamento di un canone determinato dall'Amministrazione Comunale come al successivo articolo 7.

5. Al rilascio del permesso, all'utente verrà rilasciata una chiave elettronica –card- per l'apertura della barriera previo versamento di un deposito cauzionale di € 100,00 che copre, altresì, eventuali danni causati alle infrastrutture. Tale chiave non potrà più essere utilizzata dal momento dello scadere dell'autorizzazione e dovrà essere resa al Comando di Polizia Municipale - contro la restituzione della cauzione, che verrà resa interamente solo nel caso non siano stati causati danni al telecomando o altri danni all'area ovvero questi siano stati riparati o risarciti, salvo detrazione di una somma pari ai danni arrecati.

6. Il permesso deve essere esposto sul veicolo per tutta la durata della permanenza dello stesso presso l'area.

### **Articolo 6 – Modalità operative accesso/uscita**

1. I soggetti autorizzati accederanno all'area mediante l'utilizzo della chiave elettronica per l'apertura della barriera consegnata al rilascio dell'autorizzazione e previa corresponsione anticipata del canone stabilito dall'Amministrazione.

2. L'apertura della barriera dovrà essere effettuata soltanto con la chiave consegnata, senza alcuna altra manomissione, pena la sanzione pecuniaria di cui all'art. 14 e l'esclusione dal diritto di utilizzo dell'area.

3. L'utente potrà accedere all'area facendo riconoscere la card alla colonnina d'entrata e usufruire dell'area (non ci sono limiti di accesso e di uscita durante il periodo di validità della card).

4. In caso di malfunzionamenti dei sistemi automatici, emergenze o smarrimento della card, l'utente dovrà contattare il numero di telefono delle emergenze della Polizia Municipale.

### **Articolo 7 – Canone di accesso**

1. I titolari di permesso sono tenuti al versamento di un canone anticipato nella tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale a titolo di parziale rimborso spese per la manutenzione e la pulizia dell'area e teso ad indennizzare il Comune per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della barriera.

2. Il canone è dovuto a tariffazione settimanale o mensile. Non esiste tariffazione inferiore a quella prevista settimanalmente.

3. Il canone viene corrisposto in maniera anticipata e costituisce presupposto per il rilascio del permesso e consegna della chiave elettronica –card- di apertura della barriera di accesso e senza diritto di rivalsa né rimborso in caso di rinuncia o mancato utilizzo dell'accesso.

4. Il versamento potrà avvenire con le seguenti forme:

- a) -mediante POS
- b) -mediante bonifico bancario
- c) -mediante procedura Pago P.A.

5. L'impossibilità di accesso all'area dovuto a causa di malfunzionamenti o emergenze (interruzione di corrente, ecc.) occorsi al sistema automatico e non imputabili a diretta volontà dell'Amministrazione, non comporterà rimborsi o sconti sul canone corrisposto né costituirà causa di danno a carico del Comune di Baveno.

6. Ogni eventuale opera di manutenzione dell'area che si rendesse necessaria, verrà effettuata con previa, tempestiva comunicazione a tutti i possessori di permesso e consentirà, ai titolari non fruitori, di ottenere il rimborso del canone corrisposto per tutta la durata del mancato utilizzo se superiore ad una settimana.

### **Articolo 8 – Obblighi e divieti**

1. La sosta dei veicoli è consentita solo per le operazioni strettamente connesse alla finalità per cui il medesimo è stato richiesto e rilasciato.

2. E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, o deposito di materiali all'esterno dei veicoli.

3. E' vietato:

- a) il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli autorizzati;
- b) la sosta prolungata del veicolo oltre i 30 minuti;
- c) modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti;
- d) l'abbandono di qualsiasi materiale di rifiuto, anche se derivante dalle attività autorizzate;
- e) lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido;
- f) il lavaggio del veicolo/imbarcazione ed ogni altro attrezzo;
- g) ogni attività di manutenzione, riparazione ecc. dei veicoli

4. Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo di stabilizzatori purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori o danno alla pavimentazione.

5. Gli utenti devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, dell'area di carico/scarico.

## **Articolo 9 – Divieto abbandono rifiuti**

La violazione alla disposizione di abbandono rifiuti verrà considerata deposito incontrollato di rifiuti ai sensi della D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 L. 5.2.1997, n° 22 e come tale sanzionata.

## **Articolo 10 -Danneggiamenti**

1. Tutti gli utilizzatori sono responsabili verso il Comune e verso i terzi di qualsiasi danno da essi causato per colpa o negligenza e di ogni abuso e trascuratezza nell'accesso all'area e durante lo stazionamento in essa concesso.

2. Qualunque danno dovesse essere subito dall'area o dalle sue pertinenze dovrà essere immediatamente riparato a cura e spese degli utilizzatori, o, in difetto, a cura del Comune con spese a carico degli utilizzatori, pena la decadenza, comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dei titolari insolventi dal diritto di utilizzazione del posteggio entro dieci giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di pagamento.

## **Articolo 11 - Responsabilità**

1. Il Comune rimane sollevato da ogni eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dall'utilizzo dell'area stessa.

2. Ogni utilizzatore ha l'obbligo di possedere idonea polizza assicurativa a copertura di ogni danno che potrà provocare all'area e a terzi e presentarne idonea documentazione al Comando di Polizia Municipale a richiesta.

3. Con la richiesta di accesso all'area, il richiedente rinuncia implicitamente ed automaticamente ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per eventuali furti o danneggiamenti subiti dai propri automezzi e dal loro contenuto, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia.

4. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di effettuare visite ispettive dell'area.

## **Articolo 12 - Applicabilità della normativa del codice della strada**

1. E' fatto divieto di usare l'area quale parcheggio di mezzi sprovvisti dei requisiti per la circolazione; in tal caso essi soggiaceranno alla normativa del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni. Per ogni altra violazione riconducibile a detto Codice, questo troverà applicazione in toto.

## **Articolo 13 - Sanzioni**

1. Con il ritiro della card di accesso e con il parcheggio del mezzo, l'utente dell'area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore. A tal fine, il presente regolamento verrà fornito in copia, unitamente al permesso, ad ogni utilizzatore.

2. Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.

3. La violazione delle sopraesposte condizioni, se non diversamente sanzionata, comporterà, per i contravventori, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), e in caso di reiterazione, oltre alla sanzione pecuniaria, potrà essere applicata quella accessoria della decadenza del permesso.

4. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, di competenza del Comune tramite il Servizio di Polizia Municipale, è disciplinata dalla L. 24 Novembre 1981 n°. 689.

## **Articolo 14 – Richiami normativi e norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare ai seguenti testi normativi:

a) Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

b) Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);

c) R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss. mm. e ii. ;

2. Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso

eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

**Articolo 15 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 01/05/2021